

Aliquote contributive dovute alla gestione separata INPS

La L. 12/11/11 n. 183 art. 22 co. 1 aumenta di un punto percentuale l'[aliquota contributiva previdenziale](#) dovuta da tutti gli iscritti alla [Gestione separata INPS](#) ex Legge 335/1995 a partire dal 1/1/2012, quindi:

- i soggetti iscritti solo alla suddetta [Gestione separata](#);
- i soggetti iscritti e assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- i soggetti iscritti titolari di pensione.

Sono tenute all'iscrizione alla [Gestione separata INPS](#) le seguenti tipologie di lavoratori:

- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e [lavoratori autonomi](#) occasionali (ferma la franchigia di complessivi € 5.000 annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i soggetti iscritti vengono distinti tra:

1. iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino titolari di altre forme previdenziali obbligatorie;
2. iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

A) In relazione ai **soggetti iscritti solo alla gestione separata INPS:**

- l'aliquota contributiva previdenziale tenuto conto del contributo aggiuntivo per il finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento per congedo parentale, indennità di malattia ed ospedaliera, assegno per il nucleo familiare) aumenta con effetto **dall'1/1/2012** dal 26,72% **al 27,72%**.

B) In relazione ai **soggetti iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e i pensionati:**

- l'aliquota contributiva previdenziale aumenta con effetto **dall'01/01/2012** dal 17,00% **al 18,00%**;

L'aumento contributivo dell'1% disposto dalla L. n 183/2011 decorre dall'1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.

Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell'INPS, le “vecchie” aliquote contributive del **26,72%** e del **17%** rimangono applicabili in relazione ai compensi:

- corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di [lavoro dipendente](#);
- relativi al 2011, se corrisposti fino al **12/01/2012** compreso (c.d. cassa allargata).

La suddetta “cassa allargata” non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di [lavoro dipendente](#).

Si tratta, in particolare:

- degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- dei venditori a domicilio;
- dei [lavoratori autonomi](#) occasionali;
- dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.

Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18,00% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dal 01/01/2012:

- anche se relativi ad anni precedenti;

- ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di € 5.000 annui non assoggettabili a contribuzione.

Anche le aliquote applicabili dal 2012 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo:

- nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti, per **1/3, a carico del lavoratore, per i restanti 2/3, a carico del committente.**
- nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito per **il 45%, a carico dell'associato per il restante 55%, a carico dell'associante.**

Per i **liberi professionisti** è confermata **la facoltà di rivalsa** nei confronti del committente nella misura **del 4%** dei compensi lordi.